



POLITECNICO
MILANO 1863

Capitolato Tecnico

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO DEL POLITECNICO
DI MILANO
CIG B51A113150

POLITECNICO DI MILANO

Premesse	3
Art. 1 – Oggetto della fornitura	3
Art. 2 – Importo della fornitura	4
Art. 3 – Durata	6
Art. 4 – Standard minimi di qualità del Servizio	6
Art. 5 – Tipologia del Servizio richiesto	6
Art. 6 – Utenza del Servizio	7
Art. 7 – Personale dell’Appaltatore	8
Art. 8 – Calendario e orari	11
Art. 9 – Obblighi di prevenzione e sicurezza	12
Art. 10 – Obbligazioni del Politecnico di Milano	12
Art. 11 – Obbligazioni dell’Aggiudicatario	13
Art. 12 – Progetto pedagogico e schema organizzativo di base	14
Art. 13 – Pasti	14
Art. 14 – Assicurazione	15
Art. 15 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto	15
Art. 16 – Controlli – Comitato di Gestione	15
Art. 17 – Penali	17
Art. 18 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto	18
Art. 19 – Recesso	19
Art. 20 – Immobili	19
Art. 21 – Divieto di variazione della destinazione d’uso	19
Art. 22 – Allegati	19
Art. 23 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	19
Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e subappalto	20
Art. 25 – Riservatezza	20
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari	21
Art. 27 – Normativa anticorruzione	21
Art. 28 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano	22
Art. 29 – Norme di riferimento	22
Art. 30 – Foro competente	22
Art. 31 – Trattamento dati	22
Art. 32 – Responsabile Unico del Progetto	22
Art. 33 – Contatti del Punto Ordinante	22
Art. 34 – Accesso agli atti	23
Art. 35 – Spese contrattuali	23
Art. 36 – Revisione prezzi	23

Premesse

Il servizio di Asilo Nido del Politecnico di Milano, destinato primariamente ad accogliere figli/e del personale tecnico-amministrativo e docente dell'Ateneo, oltre che di dottorandi/e, assegnisti/e e studenti/studentesse, si propone di offrire un servizio di accoglienza, custodia, crescita e formazione dei bambini/e in un ambiente in cui coltivare, con continuità rispetto alla figura dei genitori, l'educazione, i bisogni affettivi, la stimolazione sensoriale, motoria e creativa dei bambini/e, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa e sociale.

Il Politecnico di Milano, vista la collaborazione in atto e in prospettiva futura da concretizzarsi con altre istituzioni presenti sul territorio, si riserva di estendere il servizio di accoglienza qui definito ad enti che stipuleranno con esso accordi e convenzioni per la fruizione dell'asilo nido. I criteri di selezione all'accesso saranno determinati dal Politecnico di Milano.

Art. 1 – Oggetto della fornitura

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento in gestione del servizio di Asilo Nido di proprietà del Politecnico di Milano, destinato a bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 4.

La gestione del servizio, in capo all'aggiudicatario, avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Capitolato, assumendo a tutti gli effetti il ruolo di Soggetto gestore dell'esercizio.

Il Nido è un servizio di pubblico interesse, educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale. Il servizio di Asilo Nido è svolto presso due differenti strutture:

- Nido Campus Leonardo: Via Valvassori Peroni 17, in stabile idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 30 bambini/e.
- Micronido Campus Bovisa: Via Candiani 72, in stabile idoneo ad ospitare fino ad un massimo di 10 bambini/e.

Sarà cura dell'aggiudicatario tenere aggiornato il Politecnico di Milano sul flusso di utenti e relazionare mensilmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Gli immobili, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi di proprietà del Politecnico di Milano vengono concessi in uso per tutta la durata della gestione, nello stato in cui si trovano.

Il Politecnico per tutta la durata del contratto continuerà a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria dell'immobile.

Al gestore compete la manutenzione ordinaria degli spazi assegnati e degli impianti (opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e di quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze), compresa la tenuta del Registro e del Piano delle manutenzioni.

Resta inteso che, se nel corso del contratto in essere fosse necessario acquisire nuove attrezzature, queste saranno definite in accordo con il Politecnico di Milano e in base agli obblighi espressamente indicati negli articoli 10 e 11 del presente capitolato.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto un inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in accordo fra le parti. Alla scadenza l'aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Sarà a carico dell'aggiudicatario la sostituzione del materiale che risultasse mancante o danneggiato. Gli eventuali danni ai beni mobili, immobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente il termine, il Politecnico avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 2 – Importo della fornitura

L'ammontare presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta per un anno è stimato in € 396.000,00 + IVA.

L'ammontare presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta per il primo biennio è stimato in € 792.000,00 + IVA.

L'importo complessivo del servizio presunto e non garantito per l'intera durata del contratto comprensivo di tutte le proroghe e le opzioni previste ammonta ad **€ 3.704.085,00+ IVA** ed è così suddiviso:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di istruzione prescolastica, primo biennio</i>	80110000-8	P	€ 792.000,00 + IVA
2	<i>Servizi di istruzione prescolastica, secondo biennio (opzionale e non garantito)</i>	80110000-8	P	€ 792.000,00 + IVA
3	<i>Servizi di istruzione prescolastica, terzo biennio (opzionale e non garantito)</i>	80110000-8	P	€ 792.000,00 + IVA
4	<i>Ulteriori servizi collegati (opzionale e non garantito)</i>	80110000-8	P	€ 456.000,00 + IVA
5	<i>Eventuale attivazione proroga tecnica per individuazione nuovo contraente (opzionale e non garantito)</i>	80110000-8	P	€ 396.000,00 + IVA
6	<i>Revisione prezzi</i>	80110000-8	P	€ 475.200,00 + IVA
A) Importo a base di gara				€ 3.703.200,00+ IVA
B) Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso				885,00
A) + B) Importo totale di gara				€ 3.704.085,00+ IVA

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art. 41 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 307.212,20/anno calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- costo orario del personale calcolato sulla base delle più recenti tabelle pubblicate dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – “COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO – COOPERATIVE SOCIALI” per i livelli A1, A2, D1 e D2, per ottobre 2024;
- monte ore complessivo, per 47 settimane annuali (da 11 fino a 60 posti).

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario consiste in un canone mensile comprendente tutti i servizi descritti nel presente Capitolato per la gestione del Nido Leonardo e del Micronido Bovisa e la fornitura dei pasti.

Il canone mensile sarà corrisposto per 11 mesi l'anno, indipendentemente dal numero di bambini effettivamente iscritti.

L'importo del canone mensile sarà pari ad un undicesimo dell'importo annuale per la gestione del servizio offerto in sede di gara.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

A tale importo deve essere aggiunta l'IVA se dovuta ai termini di legge.

La determinazione delle rette pagate dagli utenti, e la relativa riscossione, sarà interamente in carico al Politecnico di Milano.

Nulla sarà dovuto al gestore oltre al canone per il servizio svolto come sopra descritto.

Qualora sia necessario aumentare il personale dedicato al servizio in presenza di minori con disabilità, i relativi oneri saranno a carico dell'Amministrazione. Per eventuale personale dedicato aggiuntivo sarà riconosciuto il prezzo TOTALE COSTO ORARIO (aziende centro-nord) (4), come risultante dalle più recenti tabelle pubblicate dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – “COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE- EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO – COOPERATIVE SOCIALI”, maggiorato del 10%.

Il Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023 si riserva la facoltà di richiedere e attivare, servizi ulteriori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pre-materna (accoglienza durante il mese di settembre per bambini/e prossimi al passaggio alla scuola dell'infanzia), o servizi di babysitting/childcare per eventi/convegni o ospiti dell'Ateneo, in spazi di pertinenza del Politecnico di Milano.

All'appaltatore non sarà riconosciuto il costo della manodopera impiegata in rapporto alle ore e alla qualifica del personale, la spesa per tali servizi sarà totalmente a carico dell'appaltatore e delle famiglie.

L'importo massimo stimato, per l'intera durata contrattuale, per la fornitura dei servizi opzionali sopra descritti è di € 456.000,00 + IVA.

Il Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023, riconosce la revisione prezzi e il quinto d'obbligo, ove sia necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo, per l'importo massimo stimato di € 475.200,00 oltre IVA.

Art. 3 – Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, con decorrenza dal 01.09.2025.

Pertanto, il primo biennio di contratto avrà durata dal 01.09.2025 al 31.07.2027.

Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per la durata di ulteriori 24 mesi e di eventuali ulteriori 24 mesi per complessivi 72 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice. In tali casi il Politecnico di Milano invierà comunicazione tramite PEC all'Appaltatore entro 60 giorni dalla scadenza del biennio.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. L'eventuale attivazione della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11 D.Lgs. 36/2023 è prevista per un importo massimo di € 396.000,00 + IVA pari al costo di un intero anno scolastico.

In tali ipotesi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.

Nelle more della stipula del contratto il servizio potrà essere avviato previa comunicazione di avvio anticipato.

Qualsiasi costo o investimento sostenuto dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto dovrà essere considerato ammortizzato nella durata di 2 anni; nulla sarà dovuto in caso di attivazione o meno del rinnovo previsto.

Al termine del periodo contrattuale nulla sarà dovuto all'appaltatore né a titolo di avviamento, né a titolo di rimborso per spese o investimenti eventualmente effettuati. Gli eventuali investimenti effettuati in attrezzature fisse e arredi durante il periodo di concessione rimarranno in proprietà del Politecnico di Milano.

Art. 4 – Standard minimi di qualità del Servizio

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dal Politecnico di Milano.

Ogni concorrente può presentare in fase di offerta proposte migliorative che saranno oggetto di specifica valutazione, fermo restando il livello degli standard minimi indicati. Per quanto non specificato in ordine a tali standard si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale.

Nell'erogazione del servizio l'aggiudicatario deve attenersi agli standard dei criteri di funzionamento previsti dalla normativa vigente, nonché ai requisiti organizzativi contenuti nella delibera DGR del 9 marzo 2020 - n. XI/2929. Qualora l'impresa affidataria non rispettasse uno o più dei requisiti organizzativi prescritti dalle predette normativa e delibera, anche in merito all'autorizzazione al funzionamento, il contratto è risolto in danno dell'impresa affidataria senza necessità di preavviso e con semplice PEC con cui si comunica l'intenzione di avvalersi di tale diritto e restando impregiudicate eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla sospensione del servizio.

Art. 5 – Tipologia del Servizio richiesto

Il Nido è un servizio educativo per bambini/e dai 3 ai 36 mesi.

È un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative.

Fornisce risposta ai bisogni della famiglia e dei genitori, affiancati e sostenuti nell'educazione dei figli/e.

Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino/a.

Vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura nell'ambientamento e inserimento del bambino/a secondo quanto previsto dal "Documento di funzionamento" (all. D del disciplinare di gara).

L'Asilo Nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia. Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto all'aggiudicatario, comprende:

- 1. il servizio educativo di Asilo Nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;*
- 2. la cura e l'igiene personale del bambino/a;*
- 3. il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti e di tutta quella di uso quotidiano al nido;*
- 4. la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, il materiale igienico-sanitario per il personale, i pannolini, le*
- 5. telerie da tavola e da letto. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza;*
- 6. l'organizzazione del servizio di ristorazione per bambini/e e per operatori/operatrici dell'Asilo Nido, compresa la fornitura dei pasti principali, delle merende e delle bevande, accessori del pasto.*

È a carico dell'appaltatore l'organizzazione del servizio di ristorazione, la distribuzione e la somministrazione del cibo, la raccolta e comunicazione di tutte le informazioni relative ai menù e alle diete personalizzate, il rispetto ed il controllo secondo il sistema HACCP di tutte le fasi relative al servizio di ristorazione.

Considerato che i servizi di catering rientrano nell'elenco delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 Legge 190/2012, è richiesta, in sede di esecuzione, l'iscrizione della società che eroga il servizio alla WhiteList della prefettura territorialmente competente.

Può essere richiesta la somministrazione di diete-pasti-prodotti alternativi per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini/e che presentino richieste alimentari particolari, certificate da medici, o richiedano diete di carattere etico e religiose.

Il Nido deve essere organizzato prevedendo una apposita sezione per i lattanti, con spazi, attività ed educatori separati e una corretta accessibilità per bambini/e diversamente abili.

Art. 6 – Utente del Servizio

L'utente di riferimento del servizio è costituita prioritariamente dai figli del personale docente, tecnico-amministrativo, studenti/esse, dottorandi/e, assegnisti/e, borsisti/e e qualsivoglia contratto di collaborazione con il Politecnico di Milano.

È esclusiva competenza del Politecnico di Milano ogni decisione in merito alle iscrizioni, alle categorie di utenti che possono accedere al servizio, alle eventuali convenzioni con altri enti per l'accesso al servizio.

Si segnala che, nell'ambito del carattere internazionale del Politecnico di Milano, è prevista l'iscrizione di un numero sempre crescente di bambini/e provenienti da paesi stranieri, per i quali dovrà essere previsto un adeguato progetto di inserimento.

I momenti e le modalità di inserimento dei bambini/e all'asilo saranno concordati con il gestore, in considerazione delle esigenze educative dei bambini/e. Il Politecnico di Milano si riserva comunque la facoltà di richiedere l'inserimento di bambini/e anche in momenti differenti, in considerazione di specifiche esigenze del personale, ad esempio qualora proveniente dall'estero per periodi di tempo limitati.

Ai sensi della legge del 31 luglio 2017 n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” requisito preliminarmente necessario per l’accesso ai Nidi d’infanzia pubblici e privati consiste nell’aver assolto, da parte dei bambini, gli obblighi vaccinali.

Art. 7 – Personale dell’Appaltatore

L’aggiudicatario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo e ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dalla normativa DGR n. 2929/2020 e DGR n. 20588/2005 e dall’offerta tecnica ed economica.

Oltre agli ausiliari, che svolgeranno principalmente mansioni legate alla sanificazione ma che, in caso di necessità, potranno affiancare le educatrici nello svolgimento delle mansioni di sostegno alle attività educative e sociali, il personale addetto all’Asilo Nido comprende le seguenti figure professionali a carico dell’aggiudicatario:

- il **coordinatore/coordinatrice** deve provvedere al coordinamento del personale educativo e ausiliario presente nelle due strutture. Deve definire gli inserimenti e programmare gli ingressi dei singoli bambini, organizzare le attività che si svolgono al nido, essere punto di riferimento per i genitori, dovrà altresì svolgere interventi in appoggio al resto del personale in particolari momenti della giornata; deve essere laureato/a in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale.
- gli **educatori/educatrici**, dotati di specifica preparazione certificata da idoneo titolo di studio, operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico, di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell’azione educativa della famiglia. A loro competono tutte le attività di cura ed igiene dei bambini/e e la somministrazione degli alimenti.

Assecondando i bisogni personali dei bambini/e potranno entrare in stretto contatto con l’emotività dell’infante, conquistandone la fiducia e creando un ambiente consono al suo sviluppo emotivo e sociale.

Gli educatori/educatrici dovranno, attraverso l’osservazione, essere in grado di preparare l’ambiente e progettare/programmare delle attività rispondenti alle capacità e agli interessi di ogni singolo bambino/a. prevedendo proposte differenziate per singoli gruppi.

Il personale socio educativo operante nei servizi per la prima infanzia (Asili Nido – Micronidi-Centri Prima Infanzia) dovrà quindi essere in possesso dei seguenti titoli di studio a partire dall’anno educativo 2022/23:

- Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
- Gli Operatori socio-educativi impiegati nei Servizi per la prima infanzia, deve vantare i titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento italiano, sotto elencati, conseguiti entro l’anno scolastico/accademico 2021/2022:
 - diploma di puericultrice;
 - diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
 - diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
 - diploma di vigilatrice d’infanzia;
 - diploma tecnico dei servizi sociosanitari;
 - Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
 - LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
 - Laurea in scienze dell’educazione o della formazione classe L19;
 - operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;

- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
- diploma di dirigente di comunità.

Verrà garantito il rapporto numerico bambini/educatore previsto dalla normativa vigente (D.G.R. n. 7/20588 del 11.02.2005) nonché il possesso dei titoli di studio riconosciuti (Delibera n. 6443 del 31 maggio 2022 indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d'offerta sociale):

- **per la gestione del Nido Leonardo il rapporto educatrice/bambino/a non dovrà essere inferiore a 1:8 per 7 ore al giorno (ore finalizzate).**

Il requisito di esercizio da assicurare per il rapporto operatore socio educativo/bambini presenti è di 1:8 (sia per asili nido pubblici che privati). Tale rapporto deve essere applicato almeno per le 7 ore di attività finalizzate. Nelle restanti due ore può essere coperto anche con lo standard 1:10 ferma restando la garanzia della copresenza.

- **per la gestione del Micronido Bovisa il rapporto educatrice/bambino/a non dovrà essere inferiore a 1:10.**

Si ricorda inoltre che è obbligatoria la compresenza di 2 operatori/operatrici nelle ore finalizzate. Nelle ore non finalizzate un operatore può essere affiancato da un ausiliario/a.

È altresì previsto, in applicazione della Legge 55/2024 che gli educatori e le educatrici siano iscritti presso l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e la formazione degli albi dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio pedagogici.

Tale requisito sarà verificato in sede di esecuzione del contratto, all'avvio del servizio.

L'aggiudicatario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori diversamente abili, in quest'ultimo caso con oneri a carico del Politecnico di Milano.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile per tutta la durata del contratto. Per permettere il rispetto dei parametri sopra indicati l'aggiudicatario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente, nonché un responsabile immediatamente reperibile.

A tal fine saranno attivate forme di coordinamento che favoriscano il lavoro collegiale, la partecipazione alla elaborazione dei progetti e ad eventuali incontri promossi dal Politecnico di Milano.

L'aggiudicatario, infatti, dovrà impiegare, per il servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità dello stesso.

In casi di forza maggiore, cioè per malattie o gravidanza degli operatori, l'aggiudicatario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario invia nota al Politecnico di Milano con l'elenco dettagliato del personale, specificando nello stesso, la suddivisione per nidi, i dati anagrafici, i titoli di studio, tipologia di contratto di ogni singolo operatore (data di assunzione e scadenza se a tempo determinato), nonché curriculum vitae e copia del libretto sanitario di ognuno di essi e il contratto del CCNL. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Tutto il personale impiegato nell'appalto dovrà avere regolare contratto di lavoro con l'aggiudicatario ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative.

L'aggiudicatario deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con il Politecnico di Milano. Gli stessi possono affiancare ma non sostituire in alcun modo gli operatori.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di CCNL applicabili al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 28.

In particolare dovrà comunicare al Politecnico di Milano il nominativo del responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario è garante dell'idoneità fisica sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare prioritariamente, in caso di nuove assunzioni presso l'asilo nido affidato, in qualità di dipendenti o soci lavoratori, personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a sostituire in qualsiasi momento il personale che, in base a contestazione motivata del Politecnico di Milano, abbia dato luogo alla non osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e/o non abbia dato prova di affidabilità personale e professionale.

L'appaltatore si impegna a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi e/o sostitutivi, necessari per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Il fornitore si impegna, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle norme in vigore in materia di cessazione e cambio appalto, così come stabilite dalla contrattazione collettiva di riferimento e, in particolare, si impegna ad assorbire, nei modi e alle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal Contratto nazionale di lavoro applicato, il personale precedentemente impiegato nel servizio oggetto di appalto.

La tabella seguente riporta l'organico del personale attualmente addetto al servizio.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato è quello delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali (codice: T131), ottobre 2024.

SEDE	MANSIONE	TIPOLOGIA RAPPORTO CONTRATTUALE	CATEGORIA/LIVELLO	ORE SETTIMANALI	SCATTI DI ANZIANITA'	DATA ASSUNZIONE
BOVISA/LEONARDO	COORDINATORE PEDAGOGICO	Tempo indeterminato	D2	33	5	29/08/2013
LEONARDO	EDUCATRICE 1	Tempo indeterminato	D1	30	2	29/08/2018
LEONARDO	EDUCATRICE 2	Tempo indeterminato	D1	30	1	07/09/2020
LEONARDO	EDUCATRICE 3	Tempo indeterminato	D1	30	0	28/08/2023
LEONARDO	EDUCATRICE 4	Tempo indeterminato	D1	30	0	01/03/2022
LEONARDO	AUSILIARIO	Tempo indeterminato	A2	38	2	01/03/2019
BOVISA	EDUCATRICE 7	Tempo indeterminato	D1	35	4	27/08/2014
BOVISA	EDUCATRICE 8	Tempo indeterminato	D1	35	5	01/08/2013
BOVISA	AIFNE (add. all'infanzia con funzioni non educative)	Tempo indeterminato	A1	25	5	01/08/2013

Art. 5 – Formazione del personale

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato in merito alle attività di cura dei bambini/e, alle norme in materia, sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Politecnico, l'appaltatore dovrà programmare lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale che sarà impiegato nell'esecuzione dell'appalto, per almeno 20 ore annue a testa per gli educatori e 40 ore per il coordinatore.

Il Politecnico di Milano si riserva di verificare la presenza di queste competenze per tutti gli operatori e di concordare insieme all'azienda il piano di formazione per il raggiungimento dei requisiti richiesti per tutto il personale adibito al servizio.

Al fine di facilitare l'inserimento di bambini/e provenienti da paesi esteri e il rapporto con le famiglie, il fornitore deve garantire la presenza in ciascun nido di almeno un educatore in grado di esprimersi correttamente in lingua inglese. Un adeguato piano di formazione deve essere predisposto ed attuato per incrementare le conoscenze di lingua inglese del personale impiegato.

Il Politecnico dovrà essere informato sul piano di formazione previsto e sul calendario di svolgimento.

Per il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, assorbito nell'appalto, è richiesto che tutti gli addetti al servizio assunti siano adeguatamente formati, a carico dell'Appaltatore, entro il termine di 1 anno dall'avvio del servizio.

Per il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente:

- **per raggiungere un livello di conoscenza della lingua inglese, certificato secondo i livelli definiti dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER):**
 - **entro 1 anno dall'avvio dell'appalto, ciascun addetto deve aver conseguito certificato di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello A1;**
 - **entro 2 anni dall'avvio dell'appalto, ciascun addetto deve aver conseguito certificato di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello A2;**
- **entro 6 mesi dall'avvio dell'appalto, ciascun addetto deve aver frequentato un corso sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.**

Per il personale non già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente o di nuova assunzione, per tutta la durata dell'appalto, deve essere immediatamente garantito un livello di conoscenza della lingua inglese, certificato QCER, pari almeno a B1 e la frequenza degli altri corsi di formazione previsti prima della presa in servizio.

Art. 8 – Calendario e orari

Il servizio funzionerà 5 giorni alla settimana con orari 8:00 –18:30, articolato sulle fasce orarie indicate all'allegato D (Documento di funzionamento Asilo Nido e Micronido del Politecnico di Milano).

Si segnala che il Politecnico di Milano consente agli utenti di usufruire di un servizio a tempo ridotto, secondo le modalità specificate nell'allegato D, che potranno in ogni caso essere modificate previo accordo tra il Politecnico di Milano e l'aggiudicatario.

L'asilo nido e il micronido saranno aperti da settembre a luglio.

In ottemperanza al DGR 11/2929 del 9/03/2020, con riferimento al Nido Leonardo l'apertura è prevista per almeno 205 giorni nell'anno educativo.

Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il Politecnico di Milano in considerazione delle chiusure programmate dell'Ateneo.

Il periodo di apertura del Micronido dovrà essere garantito obbligatoriamente per almeno 45 settimane.

L'aggiudicatario potrà estendere l'attività anche a orari e in periodi diversi, attivando servizi aggiuntivi e/o accessori offerti in favore delle famiglie, previa autorizzazione del Politecnico di Milano. **Tale estensione sarà da imputare economicamente a carico delle famiglie medesime.**

All'aggiudicatario è concessa la facoltà di poter utilizzare in forma privata i posti della struttura a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo per attività aggiuntive e ricreative:

- Servizio apertura sabato mattina (formazioni)
- Servizio per feste di compleanno (compatibilmente con le attività principali del servizio).

Art. 9 – Obblighi di prevenzione e sicurezza

L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, prima dell'inizio del servizio, il Politecnico di Milano provvederà a redigere in contraddittorio con l'Affidatario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (Allegato 8 - DUVRI) contenente dettagliate informazioni sui rischi da interferenza esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle attività dell'Ateneo. Poiché in funzione della natura dell'attività e degli spazi circoscritti e affidati in via esclusiva le misure individuate sono esclusivamente di tipo organizzativo, gli oneri per la sicurezza relativa ai rischi da interferenza sono stimati pari a 0,00. Analogamente, l'Affidatario dovrà fornire al Politecnico di Milano informazioni dettagliate riguardo ai rischi da interferenza a cui potrebbe essere esposti il personale dell'ateneo a causa dello svolgimento del servizio da parte dell'Affidatario stesso, oltre alle misure di prevenzione e protezione adottate per prevenire tali rischi; tali informazioni verranno integrate nel DUVRI. Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che non vi siano rischi da interferenza indotti dalla presenza del proprio personale negli ambienti di lavoro all'interno dell'ateneo, dovrà comunque produrre un documento che attesti quanto ritenuto. Tale documento formerà parte integrante del contratto di appalto.

Art. 10 – Obbligazioni del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano assume a proprio carico i seguenti oneri:

1. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto e dei beni mobili di proprietà;
2. l'acquisto di arredi e attrezzature in ampliamento delle esistenti;
3. la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, interventi con rinnovo e/o sostituzione di parti, che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportarlo in condizioni ordinarie di esercizio
4. la manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, irrigazione e pulizia) e la pulizia mensile delle grondaie (accumulo foglie)

5. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne ed interne;
6. il costo delle utenze relative a telefono (unicamente per le attività della gestione dell'asilo), dell'energia elettrica e riscaldamento;
7. la tariffa per la raccolta, il trasporto dei rifiuti e il lavaggio dei bidoni.
8. l'eliminazione di parti non più necessarie dopo adeguata verifica, come a titolo esemplificativo e non esaustivo gli autobloccanti nella zona esterna.

Art. 11 – Obbligazioni dell'Aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio per i bambini/e iscritti al Nido, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

All'aggiudicatario compete, mediante la propria organizzazione tecnico economica aziendale:

- assumere tutti gli effetti il ruolo di Soggetto gestore dell'esercizio;
- attivare le procedure previste per l'esercizio dell'attività di asilo nido nonché espletare ogni adempimento connesso all'erogazione del servizio di ristorazione presso le Autorità competenti;
- assicurare l'esecuzione delle prestazioni prescritte dal presente Capitolato nonché quelle offerte nel Progetto Tecnico;
- rispettare il Regolamento Asilo Nido e Micronido del Politecnico di Milano;
- la sostituzione di tutti i beni mobili e delle attrezzature in uso lesionati o divenuti inservibili;
- la suddivisione ed il confezionamento dei rifiuti solidi secondo la normativa vigente, in particolare separando i pannolini e sigillando le confezioni in modo da garantire la fuoriuscita di odori e liquami;
- predisporre la Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal DM 03/09/2021;
- mantenere il Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data di esecuzione;
- la cura della manutenzione ordinaria (secondo la definizione dell'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti;
- la verifica dell'agibilità e del permanere delle condizioni minime di sicurezza dell'area verde di pertinenza e la tempestiva comunicazione delle necessità manutentive. La manutenzione del verde e la disinfestazione rimangono a carico del Politecnico di Milano in quanto il nido è inserito in un contesto verde più ampio;
- comunicare le non conformità rilevate dal sistema di qualità dell'aggiudicatario, anche sull'attività svolta dai fornitori interni individuati dallo stesso (es. servizio di ristorazione).

Sono a carico dell'aggiudicatario:

9. il costo del personale, compresi gli oneri previdenziali ed assicurativi;
10. il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per utenti disabili;
11. il costo della cancelleria, dei materiali da ufficio e di materiali ludico- didattici;
12. il costo del materiale sanitario per l'igiene dei bambini (compresi i pannolini) e dei prodotti di pronto soccorso;
13. il costo della pulizia periodica dei locali comprese le vetrate, comprensivo delle spese per i detersivi, per il materiale igienico necessario e per ogni attrezzatura;
14. il costo della biancheria di ristorazione;
15. il costo del vestiario per il personale, incluso il costo per l'acquisto della tessera di riconoscimento che dovrà essere fornita ad ogni operatore;

16. il costo della fornitura dei pasti, delle merende, delle bevande e accessori del pasto, nonché i costi di qualsivoglia catering per eventuali feste durante l'anno (con costi parziali anche a carico degli utenti)
17. manutenzione ordinaria.

Art. 12 – Progetto pedagogico e schema organizzativo di base

L'appaltatore si impegna al rispetto della legislazione vigente in materia di Asili Nido, della normativa emanata dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento agli standard gestionali e strutturali tuttora vigenti, nonché del Regolamento Asilo Nido e Micronido del Politecnico di Milano e di altre disposizioni che potranno essere emanate al riguardo.

La ditta appaltatrice deve predisporre:

- la progettazione annuale delle attività, dei tempi e delle modalità tecniche di gestione del servizio;
- la modalità e i tempi di ambientamento dei bambini in accordo con il Politecnico di Milano
- la composizione dei gruppi dei bambini in base all'orientamento pedagogico;
- la proposta dell'articolazione tipo della giornata al nido con relativa strategia educativa;
- l'organizzazione di angoli e/o spazi interni ed esterni alla sezione e relativi materiali didattici ed attività;
- l'organizzazione e qualificazione dei momenti del pasto, cambio e del sonno;
- le modalità e l'organizzazione dei rapporti asilo nido – famiglia (colloqui, riunioni di gruppo, contatti giornalieri...);
- la capacità organizzativa generale del servizio: turnazioni, presenza del personale,
- l'integrazione del personale educativo, ed ausiliario, rapporto settimanale ore frontali con i bambini / ore di programmazione;
- l'elaborazione di criteri di sostituzione del personale assente per malattie brevi.

Nella gestione dei servizi l'affidatario si obbliga all'osservanza del progetto pedagogico presentato in sede di gara che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.

La ditta appaltatrice provvederà alla Redazione della Carta dei Servizi per gli utenti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 13 – Pasti

I menù proposti giornalmente e le relative tabelle dietetiche dovranno essere conformi:

- all' art. 5.5 e art. 6 – Specifiche tecniche di base dei "criteri ambientali minimi per eventi", con riferimento al servizio di catering, approvati con DM 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022;
- ai contenuti del "Documento di indirizzo per l'elaborazione dei menù nei Nidi d'Infanzia elaborato da ATS Città Metropolitana di Milano.

I piatti preparati giornalmente non dovranno essere diversi né in più, né in meno in tipo e in quantità da quelli indicati nelle tabelle dietetiche.

È eccezionalmente consentita una variazione nei seguenti casi:

- un guasto o avaria agli impianti di preparazione del pasto;
- un'interruzione temporanea della produzione per cause varie (incidenti, black-out, scioperi, etc.);
- un guasto o avaria dell'impianto di conservazione dei prodotti.

È altresì prevista una variazione in caso di allergie o incompatibilità alimentari per alcuni bambini.

L'Ente, conformemente anche a quanto previsto dall'articolo 59, comma 4, della Legge n. 488/1999 chiede l'impiego di prodotti ottenuti con tecniche compatibili con l'ambiente, quali l'agricoltura integrata e/o biologica, nonché tipici o prodotti in Lombardia o D.O.P. prodotti IGP e quelli a denominazione protetta certificati ai sensi delle rispettive normative comunitarie di riferimento. È richiesto inoltre la fornitura, il più possibile, di alimenti stagionali, provenienti da "filiera corta" e/o "a chilometro zero".

Nel caso in cui uno o più prodotti non fossero disponibili sul mercato, essi saranno momentaneamente sostituiti da prodotti convenzionali. In tal caso l'affidatario del servizio ha l'obbligo tassativo di comunicare immediatamente all'Ente l'elenco di prodotti di cui non è stato possibile approvvigionarsi nel determinato giorno.

L'alimentazione dovrà essere somministrata in relazione all'età e ai bisogni del bambino e dovrà rispettare il regime alimentare dei piccoli con precise indicazioni sulla qualità e la quantità degli alimenti; casi di allergie e intolleranze alimentari dovranno essere documentate da idonea certificazione medica. Il personale addetto operante nell'asilo nido somministrerà al bambino i pasti della giornata e informerà i genitori di quando, quanto e come il bambino si è alimentato, con apposita scheda giornaliera.

L'operatore economico che svolgerà il servizio di fornitura pasti dovrà essere in possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS, come previsto dai "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari".

Art. 14 – Assicurazione

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte del Politecnico di Milano.

Prima dell'avvio del Servizio, l'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza di responsabilità civile:

- R.C.T. massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00.
- R.C.O. massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00.

La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti il nido.

Art. 15 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dall'Art. 117 del D.Lgs. 36 /2023.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 16 – Controlli – Comitato di Gestione

Il Politecnico di Milano si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dal Capitolato speciale d'appalto e al progetto tecnico offerto dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal Politecnico di Milano dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi.

Per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato sarà costituito un Comitato di gestione, secondo i termini e le modalità di cui al regolamento (allegato D). Detto Comitato potrà adottare procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Al fine di progettare servizi aggiuntivi e/o accessori, promuovere iniziative di ricerca e valutare la qualità dell'attività educativa e il benessere psicofisico del bambino/a, sarà costituito un Comitato scientifico.

Rilevazioni periodiche o saltuarie potranno, ovviamente, essere espletate da altri organismi a ciò dedicati qualora ricadessero nelle rispettive competenze (ad es. controlli dell'ATS).

È facoltà della Concedente effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Concessionaria alle prescrizioni del presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Concedente potrà procedere al controllo del servizio al fine di rilevare:

- la pulizia degli ambienti;
- il rispetto di tutte le norme in merito alla sicurezza alimentare;
- la qualità dell'attività educativa;
- il benessere psicofisico del bambino;
- la conformità igienico - sanitaria, nutrizionale del pasto.

La Concedente potrà effettuare i controlli di cui sopra anche a mezzo di organismi o aziende all'uopo incaricati.

La Concessionaria dovrà garantire l'accesso al personale incaricato dal Politecnico di Milano in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni zona delle strutture di ristorazione, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio di gestione dell'asilo nido.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le parti.

Gli incaricati dalla Cedente eseguiranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video, nel rispetto della privacy delle persone presenti ed in particolare dei bambini, prelievi ed asporto di campioni da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio, analisi dei documenti (bolle di consegna, fatture, registri) e ispezione dei magazzini e delle cucine. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime necessarie e comunque rappresentative della partita oggetto dell'accertamento.

Nulla potrà essere richiesto al Concedente per le quantità di campioni prelevati. L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento del servizio.

Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta.

Il personale della Concessionaria non dovrà interferire sulle procedure di controllo. La Concessionaria deve mettere a disposizione degli incaricati del Politecnico, per i controlli di conformità: il piano di Autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate ed ogni altra documentazione correlata, le bolle di consegna dei materiali e relative fatture.

In particolare, relativamente ai servizi di ristorazione, la Concedente potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio agli standard contrattualmente prefissati.

Detti controlli potranno essere espletati, oltre che mediante verifiche dirette, anche attraverso prelievi di campioni di alimenti nelle diverse fasi di lavorazione, di detersivi e di quant'altro necessario a verificare la corrispondenza ai dati contenuti nel presente Capitolato e alle norme di legge.

A titolo esplicativo e non esaustivo, costituiranno oggetto di controllo:

- l'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro in rapporto al presente Capitolato;
- il rispetto dell'erogazione dei pasti;
- la temperatura dei pasti al momento della distribuzione;
- la corretta applicazione del Piano di Autocontrollo igienico (D.Lgs.155/1997);
- le condizioni dei locali presentati al servizio;
- lo stato di manutenzione dei locali, macchinari e attrezzature, in relazione a quanto previsto dal presente capitolato;
- il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ex D.Lgs 626/94);
- il rispetto degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 parte quarta);
- il rispetto dei requisiti minimi ambientali di cui all'art.13;
- il comportamento degli addetti verso gli utenti;
- il grado di frequenza nella variazione dei prodotti somministrati.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente tramite PEC al Politecnico di Milano l'avvenuta esecuzione di controlli e verifiche da parte delle Autorità competenti (ad esempio Comune, ATS, forze dell'ordine) allegando i relativi verbali.

Art. 17 – Penali

Il Concorrente è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità sopra descritte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione del contratto, il Committente provvederà a notificare all'Appaltatore l'accertamento delle stesse e all'applicazione di penalità determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:

- da un minimo di € 300,00 (trecento/00) a un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) con moltiplicazione delle sanzioni per ogni rilevazione per il mancato rispetto dei requisiti di capitolato e di quanto indicato in offerta tecnica in merito alle attività proposte;
- € 80,00 (ottanta/00) all'ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per fornitura non rispondente a quanto riportato nell'art. 13;
- € 700,00 (settecento/00) al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 1.500,00 nel caso di mancata ed immediata sostituzione del personale impiegato nel servizio previsto art.7;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato dal Comitato di Gestione di cui all'art. 16 a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque il suo ripetersi per almeno due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- da € 500,00 (cinquecento/00) a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dall'Amministrazione o evidenze di insalubrità del cibo (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- carenze di gestione, ritardo o irregolarità nell'esecuzione dei servizi o danneggiamenti sui beni di proprietà del Politecnico causati da incuria dalla società affidataria: qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, comprovate carenze di gestione, (a puro titolo di esempio: utilizzo di prodotti vietati, mancato rispetto di quanto previsto dal capitolato in merito alla ristorazione ecc.) o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi contrattuali le penalità varieranno da un minimo di € 200,00 (duecento/00) a un massimo di € 4.000,00 (quattromila/00), per ogni infrazione, oltre alla decurtazione del servizio eventualmente non effettuato, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Politecnico di Milano;
- € 2.000,00 (duemila/00), per ogni infrazione relativa al mancato rispetto del rapporto personale/bambini o dell'obbligo di compresenza di almeno 2 operatori, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Politecnico di Milano;
- € 1.000,00 (mille/00) per mancata o incompleta tenuta del registro delle manutenzioni.

Il Politecnico si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 comunicazioni di grave inadempienza, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con contestazione scritta, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni. Nel caso che l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'ammontare dell'affidamento, il rapporto in essere sarà da considerarsi risolto di diritto.

L'amministrazione si riserva, in tal caso, la facoltà di interpellare il secondo classificato.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l'Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza all'Appaltatore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l'importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione definitiva, con conseguente obbligo di reintegro.

È altresì a carico dell'aggiudicatario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

Art. 18 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto

Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Al Politecnico è riconosciuta la facoltà di disdire il contratto di gestione dell'Asilo Nido, senza obbligo di motivazione, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza della fine dell'anno scolastico 2025/2026 (31.07.2026), mediante comunicazione inviata a mezzo PEC.

Nel caso in cui il Politecnico di Milano si avvalga di detta possibilità il rapporto contrattuale si intende estinto alla scadenza dell'anno scolastico concluso: in tal caso, nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata dall'appaltatore.

Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% (dieci per cento) del costo dell'intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.

È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Recesso

Il Politecnico di Milano può inoltre recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 20 – Immobili

Il Politecnico di Milano mette a disposizione i locali e gli impianti, nello stabile di Via Valvassori Peroni 17 e di Via Candiani 72, individuati nelle planimetrie di cui all'allegato E. L'impresa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 21 – Divieto di variazione della destinazione d'uso

L'aggiudicatario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice e nei limiti indicati dallo stesso.

Art. 22 – Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato:

- allegato D – Documento di funzionamento Asilo Nido e Micronido valevole ai fini dell'assegnazione di posti disponibili presso l'asilo Nido del Politecnico di Milano.
Il Regolamento Asilo Nido e Micronido e il bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione di posti disponibili presso l'asilo Nido del Politecnico di Milano sono rinnovati annualmente.
- allegato E - Planimetrie dei locali in gestione.

Art. 23 – Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

Il canone dovuto all'appaltatore sarà corrisposto **a cadenza mensile per 11 mesi**, per il mese di agosto non verrà corrisposto nessun canone.

La fatturazione dovrà avvenire in modalità elettronica, indirizzo la fattura al codice IPA **4BYQNY**.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni.

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto.

Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.

È consentito il subappalto, ai sensi (art. 119 D. lgs 36/2023).

La ditta deve indicare, nella propria offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

Al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell'inizio effettivo delle prestazioni.

Non è in ogni caso subappaltabile il servizio educativo.

Art. 25 – Riservatezza

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

Art. 27 – Normativa anticorruzione

Il fornitore, firma digitalmente il presente capitolato, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <https://www.polimi.it/il-politecnico/governance>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili agli indirizzi:

https://trasparenza.polimi.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html

e

<https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento>

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

Art. 28 – Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 29 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti e documenti di gara si fa riferimento al D.Lgs.36/2023 e al Codice Civile.

Art. 30 – Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 31 – Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di liceità del trattamento. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.

Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: privacy@polimi.it.

Art. 32 – Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Alessandro Scelsi.

Art. 33 – Contatti del Punto Ordinante

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, **telefono 02 2399 9300 – 800 02 2399**, email contactcenter@polimi.it, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato e del Disciplinare di gara potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione comunicazioni sulla piattaforma di gara Sintel.

Art. 34 – Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: [388_rimborso_costi_riproduzione_e_ricerca_di_documenti.pdf\(polimi.it\)](#)

Art. 35 – Spese contrattuali

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 D. Lgs. 36/2023.

Art. 36 – Revisione prezzi

Annualmente verrà applicato l'aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente, anche in caso di indice negativo.

All'inizio di ciascun anno, non appena disponibile l'indice ISTAT per l'anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l'aggiornamento dei prezzi dovuti per l'anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall'ISTAT a partire dalla data di presentazione dell'offerta e fino al 31/12 dell'anno precedente. In caso di comunicazione dell'indice successiva all'emissione delle prime fatture per l'anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse.

Milano, lì 08/01/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Alessandro Scelsi